



# Città di Fossano

Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente  
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

## DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

**ART. 1 - Finalità**

**ART. 2 - Ambiti di applicazione**

**ART. 3 - Struttura dell'Albo**

Albo delle aziende esecutrici

Albo dei fornitori di beni e servizi

**ART. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi**

per l'iscrizione all'Albo aziende esecutrici di lavori pubblici

per l'iscrizione all'albo aziende di fornitori beni e servizi

**ART. 5 - Modalità di iscrizione e modifica**

**ART. 6 - Modalità di aggiornamento dell'Albo**

**ART. 7 - Verifiche**

**ART. 8 - Informazioni generali**

**ART. 9 - Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Albo**

**ART. 10 - Criteri di gestione e movimentazione dell'Albo**

**ART. 11 - Partecipazione alle procedure telematiche di gara**

**ART. 12 - Trattamento dei dati personali**

**ART. 13 - Responsabilità amministrativa, D. Lgs. 231/2001**

**ART. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

**ART. 15 - Norma di coordinamento**

**ART. 16 - Pubblicità**

**ART. 17 - Entrata in vigore**

**ART. 1 - Finalità**

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici che il Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente intende utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori.

Il Disciplinare è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

**ART. 2 - Ambiti di applicazione**

L'Elenco sarà utilizzato dal Dipartimento Tecnico LL.PP. nei seguenti casi:

- per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell'art. 31 comma 8, art. 36, comma 2, lettere a,b,c, art. 63 ed art. 163 del D. Lgs. 50/2016 per gli importi sotto soglia, dove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

**ART. 3 - Struttura dell'Albo**

L'Albo è articolato in differenti sezioni, a seconda della categoria dei lavori.

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco degli Operatori Economici esecutori di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate nelle classifiche di pertinenza, per cui risulti in possesso di valido attestato di

qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari od inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Il Dipartimento Tecnico LL.PP. si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche presenti nell'elenco, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

#### **ART. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi**

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), ed all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri commerciali dello Stato di provenienza;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- e) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008;
- g) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri commerciali dello Stato di provenienza;
- h) possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- i) attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- j) attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- k) certificazioni equipollenti od abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'Elenco aziende di fornitori beni e servizi

l) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate nell'ultimo quinquennio;

m) capacità tecnica, documentata mediante:

- descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'Impresa ha la disponibilità;
- certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

#### **ART. 5 - Modalità di iscrizione e modifica**

**L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza sul modello predisposto dall'Amministrazione ed inviarla esclusivamente via PEC in formato PDF al seguente indirizzo: [fossano@cert.ruparpiemonte.it](mailto:fossano@cert.ruparpiemonte.it)**

Dovrà obbligatoriamente compilare un file "foglio elettronico"(negli allegati) e spedirlo insieme all'istanza di iscrizione. Nel file l'Operatore Economico dovrà riportare i dati salienti indicati nell'istanza di iscrizione, compilando i campi già predisposti.

Il modello dell'istanza e del file "foglio elettronico"sono scaricabili sul sito del Comune di Fossano - Sezione "LL.PP.". Nella medesima sezione sono consultabili la determina di indizione della procedura, l'avviso ed il presente disciplinare.

In fase di compilazione dell'istanza di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi, se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse od incomplete, la domanda di iscrizione non varrà accettata.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

E' compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e le avvertenze fornite durante la compilazione.

L'istanza di abilitazione verrà valutata dall'Amministrazione, e l'Operatore Economico potrà ritenersi ammesso per silenzio/assenso qualora entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza non riceva dall'Amministrazione la richiesta di integrazione della documentazione.

L'elenco operatori economici formato dal Dipartimento Tecnico LL.PP. si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

#### **ART. 6 - Modalità di aggiornamento dell'Albo**

Ciascun Operatore Economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritto all'Elenco, nonchè ai requisiti minimi ed alle altre informazioni fornire in sede di iscrizione e ad aggiornare il file \*xls.

L'Operatore Economico che subisce una qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati nell'istanza precedentemente inviata dovrà procedere a comunicare tempestivamente (massimo 15 giorni) i dati aggiornati, compilando una nuova istanza di iscrizione.

L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'elenco con cadenza semestrale.

#### **ART. 7 - Verifiche**

Il Dipartimento Tecnico LL.PP. effettuerà le opportune verifiche di legge con le modalità previste dalla normativa di settore.

#### **ART. 8 - Informazioni generali**

Tutte le richieste d'offerta nonchè tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato all'Operatore Economico in fase di iscrizione all'Elenco Operatori Economici .

**Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria** al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano pertanto tutti gli Operatori Economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata.

**Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione ed obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al Registro Imprese.**

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Disciplinare ed eventuali integrazioni e modificazioni.

#### **ART. 9 - Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Albo**

Gli Operatori Economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art. 6, rimangono iscritti all'Albo finchè non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto.

Nei casi previsti nei commi precedenti, il Dipartimento Tecnico LL.PP. comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 gg. La Stazione Appaltante, decorsi 15 gg. dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa fino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

#### **ART. 10 - Criteri di gestione e movimentazione dell'Albo**

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta degli operatori e dei fornitori da invitare alle procedure di gara rispetterà i principi di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza mediante lo scorrimento dell'Elenco operatori da invitare.

#### **ART. 11 - Trattamento dei dati personali**

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Con l'iscrizione all'Elenco, l'Operatore Economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

#### **ART. 12 - Responsabilità amministrativa, D. Lgs. 231/2001**

La cancellazione dall'Elenco potrà comunque essere attivata dal Dipartimento Tecnico LL.PP. in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'Operatore Economico od a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o dell'interdizione dell'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata al Comune di Fossano

#### **ART. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

#### **ART. 14 - Norma di coordinamento**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

#### **ART. 15 - Pubblicità**

L'avviso di istituzione dell'Elenco Operatori, la determina di istituzione, l'istanza di partecipazione ed il presente Disciplinare sono pubblicati sul sito web <http://www.comune.fossano.cn.it> - Sezione "Lavori Pubblici".

#### **ART. 16 - Entrata in vigore**

Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web <http://www.comune.fossano.cn.it> - Sezione "LL.PP.".